

REG N° 41 DEL 26/05/2009



UNIONE VALDERA

comuni di

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte,
Terricciola

CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'UNIONE DEI PROCEDIMENTI GIA' DI COMPETENZA DEL CONSORZIO SVILUPPO VALDERA, PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLESSE, GESTIONE AREE PIP E PEEP

In data 22 MAGGIO 2009 presso la sede dell'Unione Valdera,

TRA

il **Comune di CALCINAIA**, partita IVA 81000390500, avente sede legale in Calcinaia (PI) Piazza Indipendenza, 7, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Marta Perini, nata a Cascina il 25/11/1967, Codice Fiscale: PRNMRT67S65B950E in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 12/05/2009;

E

il **Comune di LARI**, partita IVA 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza Vittorio Emanuele, 2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Ivan Mencacci, nato a Pontedera il 13/08/1969, Codice Fiscale: MNCVNI69M13G843P in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/04/2009;

E

il **Comune di PONSACCO**, partita IVA 00141490508, avente sede legale in Ponsacco (PI) Piazza R. Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Cicarelli Alessandro, nato a Pontedera il 15.05.1963, Codice Fiscale: CCRLSN63E15G843Y in esecuzione della deliberazione del Consiglio

comunale n. 36 del 17/04/2009;

E

il Comune di PONTEDERA, partita IVA 00353170509, avente sede legale in Pontedera (PI) Corso Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Paolo Marconcini nato a Pontedera (PI), il 18/05/1950, Codice Fiscale: MRCPLA50E18G843H in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21/04/2009;

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

Premesso che


i comuni della Valdera gestiscono da alcuni anni in forma associata lo sviluppo delle risorse umane, attraverso l'Ufficio Comune della Valdera;

la Conferenza dei Sindaci della Valdera, in attuazione dell'atto di indirizzo per la costituzione dell'Unione dei Comuni, approvato da tutti i Consigli Comunali della Valdera, ha sviluppato un confronto che ha condotto all'adozione di un primo piano operativo e finanziario per la gestione dei servizi;

in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;

lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, include tra le funzioni da attribuire all'Unione i Piani per gli Insempiamenti Produttivi, i Servizi tecnici di progettazione (nucleo ad alta specializzazione), la gestione associata degli appalti di lavori, forniture e servizi, la gestione associata degli espropri, le funzioni di programmazione dello sviluppo economico;

all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che "Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione.";



le attività sopra indicate sono state svolte fino al 31.12.2008 dal Consorzio Sviluppo Valdera, ente strumentale cui hanno aderito, in fasi successive, i comuni firmatari della presente convenzione;

i comuni medesimi hanno espresso la volontà, in concomitanza con lo scioglimento del predetto consorzio effettuato in applicazione dell'art. 2 comma 28 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), di attribuire le funzioni già svolte dal Consorzio Sviluppo Valdera all'Unione Valdera, non procedendo quindi alla liquidazione dell'ente strumentale secondo le previsioni statutarie;

Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità della Convenzione

1. Gli enti sottoscrittori intendono attribuire all'Unione Valdera la gestione delle pendenze e dei procedimenti non conclusi rimasti in capo al Consorzio Sviluppo Valdera a seguito del suo scioglimento. In particolare, pur riservandosi di estendere ulteriormente l'elenco in base a nuovi elementi o valutazioni, si fa riferimento alle seguenti opere:

- Nuova scuola elementare di Lari
- Prolungamento Via Sicilia a Perignano
- Piano Insediamenti Produttivi di Perignano
- Piano Insediamenti Produttivi n. 3 di Pontedera
- Piano Insediamenti Produttivi n. 4 di Pontedera
- Nuova Scuola Elementare alle Melorie (Ponsacco)
- Piano Insediamenti Produttivi di Fornacette
- Messa In sicurezza Idraulica Fossanuova
- Variante SRT 439 III lotto Ponsacco

2. La convenzione ha inoltre lo scopo di rendere disponibile un servizio specializzato di carattere tecnico, in grado di coordinare e gestire



progettazioni e realizzazioni di Opere Pubbliche complesse, espropri, appalti di lavori e forniture, marketing territoriale e gestione di aree PIP e PEEP.

3. Le funzioni di esproprio e gestione appalti saranno sperimentate a partire dalle opere pubbliche affidate alla responsabilità dell'Unione; se la sperimentazione darà esito positivo, i comuni firmatari attribuiranno all'Unione la gestione di tutti gli espropri e le gare di competenza comunale, con possibilità di estensione ad altri comuni della Valdera.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. L'Unione può esercitare le funzioni, le attività e le azioni, anche economiche, necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1.
2. In particolare l'Unione può espletare le seguenti attività:
 - a) gestione di opere complesse in qualità di stazione appaltante, dall'acquisizione dei finanziamenti alla riconsegna delle opere finite agli enti interessati; la caratteristica di opera complessa deve essere condivisa dall'Unione e dal comune conferente;
 - b) acquisizione, anche coattiva, delle aree su cui realizzare le opere pubbliche, i Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e le relative opere infrastrutturali, progettazione e realizzazione dei relativi lavori nonché acquisizione, anche coattiva, delle aree destinate a sede delle nuove opere di collegamento viario e di urbanizzazione, progettazione e realizzazione dei relativi lavori;
 - c) cessione gratuita ai soggetti, individuati o da individuare, delle opere infrastrutturali di loro pertinenza;
 - d) amministrazione dei fondi provenienti dalla cessione delle aree di cui alla precedente lettera b), nonché degli eventuali contributi erogati dalla UE, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, dai



Comuni e da altri soggetti pubblici o privati, nonché dei fondi provenienti da lasciti, mutui, prestiti, servizi, alienazioni ecc.;


- e) espletamento di ogni altra attività complementare strumentale o comunque connessa o collegata a quella di cui ai precedenti punti;
 - f) svolgimento funzioni relative alla promozione dello sviluppo dell'area industriale e della Valdera in genere;
3. Nell'ambito degli oggetti di cui al presente articolo, l'Unione espleta le attività amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi quali l'approvazione dei progetti, l'attivazione ed attuazione delle procedure espropriative e di occupazione di urgenza salvi, etc.
 4. La programmazione delle Opere Pubbliche rimane di competenza delle singole amministrazioni comunali, che affidano volontariamente all'Unione la realizzazione di alcune opere contenute nel programma, secondo la procedura di cui al successivo art. 3.
 5. L'Unione approva un proprio Piano triennale delle OOPP precedentemente adottato dalle singole amministrazioni quale stralcio della programmazione delle opere da realizzarsi direttamente.
 6. Le opere ed attività di cui alla presente convenzione saranno oggetto di una contabilità separata, ancorché inclusa nel bilancio di esercizio dell'Unione a norma di legge, alla quale affluiranno anche le risorse residue del disciolto Consorzio Sviluppo Valdera.

Art. 3 – Operatività

I procedimenti afferenti le funzioni di cui all'art. 2 saranno riportati in apposito programma operativo (incluso nel PEG dell'Unione), nel quale saranno riportati caratteristiche, tempi e importi delle opere da realizzare.

Il programma potrà essere modificato a seguito dell'ingresso di nuovi enti nella gestione associata ovvero per modifiche concordate dai firmatari della convenzione, da concretizzarsi mediante specifico atto della Giunta dell'Unione.



 5

A tal fine le Amministrazioni interessate adottano e trasmettono all'Unione gli studi di fattibilità delle opere complesse, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche e comprendenti una proposta di crono programma, il costo delle attività, le risorse umane e strumentali da distaccare parzialmente o totalmente all'Unione per la realizzazione dell'attività richiesta.

L'Unione, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, valuta la congruità degli studi di fattibilità in termini di costi, tempi e risorse umane e strumentali indicate, assegna il personale e le risorse strumentali ai singoli progetti, individua le eventuali risorse aggiuntive necessarie e ne stima i costi, proponendo il programma operativo ad una Giunta dell'Unione, unitamente alla bozza di programma triennale delle opere pubbliche dell'Unione Valdera.

Le obbligazioni di tale programma decorrono dal momento in cui l'Unione ha effettiva disponibilità delle risorse messe a disposizione da parte delle amministrazioni aderenti al programma stesso.

Il Programma opera con valore pluriennale fino al compimento delle attività previste e ogni necessità di variazioni sostanziali viene comunicata alle amministrazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

Art. 4 – Sedi e organizzazione del servizio

Il servizio si svolge presso il polo di Pontedera.

Ciascun comune individua e comunica all'Unione un referente tecnico ed uno politico per le funzioni di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il gestore dei servizi (Unione) e gli utilizzatori (Comuni).

Art. 5 - Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha una durata dieci anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.



Art. 6 - Recesso dalla convenzione

Il recesso di un comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione


L'Unione porta comunque a compimento, anche successivamente al recesso, le attività inserite nei programmi operativi precedentemente approvati, fatte salve diverse pattuizioni tra l'Unione e l'ente interessato.

Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione ("Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni")

Art. 7 – Struttura dei costi

I costi per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione sono così suddivisi:

- i costi relativi alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, relativi ai procedimenti già attivati dal Consorzio Sviluppo Valdera, sono imputati sulle risorse residue della precedente gestione consortile; le ulteriori risorse necessarie sono richieste ai singoli comuni interessati alla procedura;
- costi relativi alle funzioni di coordinamento e supervisione tecnica, di cui all'art. 1, comma 2, da suddividere tra tutti gli enti partecipanti alla funzione, in proporzione all'entità ed alla complessità delle opere attribuite alla competenza dell'Unione;
- costi generali di funzionamento, parimenti ripartiti in base all'entità ed alla complessità delle opere attribuite alla competenza dell'Unione;



- costi diretti per la realizzazione delle opere, integralmente a carico del comune interessato, mediante trasferimenti specifici o accollo degli oneri conseguenti all'indebitamento contratto dall'Unione per la realizzazione dell'opera.

Art. 8 – Determinazione e ripartizione delle spese

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni. Nella fase iniziale, il piano finanziario verrà predisposto tenendo conto delle risultanze della precedente gestione operata dal Consorzio Sviluppo Valdera.

Il Piano potrà essere variato, in relazione allo svilupparsi del servizio associato, mediante decisione della Giunta dell'Unione.

Art. 9 - Resoconto sull'attuazione dei programmi

Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

Art. 10 – Adesioni successive alla gestione associata

La presente convenzione ha carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultino tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione. Il piano operativo e finanziario allegato alla presente convenzione è aggiornato al momento dell'ingresso del nuovo ente.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.



In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

Per perfezionare l'ingresso nella gestione associata, il comune entrante deve concordare con i responsabili tecnici dell'Unione le opere da attribuire alla responsabilità dell'Unione, le risorse umane da comandare ed eventualmente le risorse finanziarie da trasferire, in particolare allorché le risorse umane comandate non siano adeguate all'entità quali-quantitativa delle opere attribuite

Art. 11 – Controversie

Le controversie tra i comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva dell'Unione Valdera.


Art. 12 – Norme Transitorie, Finali e di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione della Valdera, in quanto compatibili.

Per le opere elencate all'art. 1 comma 1 il servizio opera fino all'ultimazione delle stesse senza ulteriori accordi, recependo le Convenzioni in essere già sottoscritte, salva la verifica di disponibilità dei dipendenti già incaricati.

Limitatamente al periodo di Programmazione delle Opere Pubbliche 2009-11 le risorse umane saranno individuate come stralcio in riferimento a quanto già approvato dalle singole amministrazioni. L'Unione approverà un proprio Programma delle Opere Pubbliche 2009-11 con riferimento alla gestione stralcio dei Programmi Comunali.

I beni finanziari e patrimoniali già intestati al Consorzio Sviluppo Valdera sono automaticamente trasferiti all'Unione Valdera, che si assumerà l'onere delle



9

